

Bologna, 07 agosto 2026

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DOCENTE DI PRIMA FASCIA
PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA – SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE
AFAM113 FOTOGRAFIA
(ex ABPR31 Fotografia)**

IL DIRETTORE

- VISTA la Legge 21 Dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 - Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna approvato con Decreto n. 49 del 19/03/2004;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Accademia di Bologna;
- VISTO il DPR 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- VISTO il DPR 3 maggio 1957, n. 686 - Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e ss.mm.ii.;
- VISTO il DPCM del 07/02/1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTO il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle

procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento INPA il quale esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”* e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 8 - Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il DPR n. 184 del 12 aprile 2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO l'art. 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il DM del 10 aprile 2019, n. 331 - Equipollenza dei titoli AFAM ai titoli universitari;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche

- amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, c. 3;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162 - Modifiche al codice di cui al D.Lgs. 198/2006, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo;
- VISTO** il DPR n. 83 del 24 aprile 2024 - Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui ai vigenti CCNL;
- VISTA** la Nota MUR n. 9433 del 28/07/2025 - Reclutamento personale docente e tecnico amministrativo AFAM a.a. 2025-26;
- VISTA** la nota MUR n. 10490 del 01/09/2025 - Pubblicazione verbale confronto in materia di criteri per la mobilità del Personale AFAM 2025;
- VISTO** il Regolamento procedure concorsuali del personale docente a tempo indeterminato dell'Accademia di Belle Arti di Bologna Prot. 2243/2026 del 20/02/2026;
- VISTA** la Nota MUR n. 6324 del 30/06/2026 - Programmazione triennale del reclutamento del personale delle istituzioni AFAM. Compilazione del budget assunzionale. Scambi di sede per il personale docente e tecnico amministrativo;
- VISTA** la nota MUR n. 7553 del 24/07/2026 e aggiornamento - Reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027 - come aggiornata dalla nota MUR n. 7866 del 30/07/2026;
- VISTA** il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla Nota MUR n. 93 del 9 luglio 2026;
- VERIFICATO** che risultano ad oggi vacanti n. 7 posti da docente di I fascia;
- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche, secondo quando disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;
- VISTA** la delibera n. 63 del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2026 con la quale, in sede di aggiornamento del Piano triennale di reclutamento, si definisce, su proposta del Consiglio Accademico (delibere n. 35 del 09/07/2026 e n. 36 del 15/07/2026), l'allocazione del budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027;
- RITENUTO** di avviare nel corso dell'a.a. 2026/2027 procedure selettive per le citate n. 7 cattedre, optando per la messa a mobilità di un posto nel settore artistico-disciplinare AFAM084 Linguaggi e pratiche artistiche della decorazione e il reclutamento tramite concorso selettivo pubblico di n. 6 unità nei restanti settori artistico-disciplinari;

NELLE MORE dell'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 2, del DPR n. 83/2024,

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare AFAM113 Fotografia.

Nuovo SAD	Denominazione	Campo disciplinare
AFAM113 (ex ABPR31)	FOTOGRAFIA	- ABPR 31 Fotografia

2. La sede di servizio del posto (uno) messo a concorso di cui al comma 1 è presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.
3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.
4. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (www.ababo.it), sul portale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it), di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
5. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.
6. La graduatoria risultante dalla seguente procedura potrà essere utilizzata dall'Istituzione di cui al comma 2 anche per copertura di posti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, che dovessero rendersi disponibili entro la durata della graduatoria stessa.

Art. 2 - Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi

dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:
 - a) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare e profilo per il quale è stata indetta la procedura;
 - b) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al D.P.R. 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato **almeno tre anni accademici di insegnamenti, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici**, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'Articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.P.R. n. 83/2024.
 - c) il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto **almeno 180 giorni di servizio** (computando anche esami e diplomi) con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'ex art. 273 del D.Lgs. 297/1994, nello stesso anno accademico, purché l'incarico sia stato attribuito a seguito di procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte **almeno 125 ore di insegnamento**, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- Fino a 124 ore, un'ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
- Fino a 179 giorni, un giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

7. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione;
- g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

8. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda e alla stipula del contratto. L'Accademia può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati privi dei requisiti

Art. 3 - Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a **100 punti**.
2. Il punteggio è così composto:

a) Prove d'esame: **massimo punti 75;**

b) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: **massimo punti 25.**

L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale **non inferiore a 60/100** (sessanta punti su cento), di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove d'esame.

3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte del vincitore, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo non potrà in nessun modo essere utilizzato da Istituzioni diverse dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, per la stipula di contratti di qualsivoglia tipo e durata.

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo il format presente sul portale del reclutamento inPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/> accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.) ed inviata **entro le ore 23.59 del giorno 6 settembre 2026.**

Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo previa autenticazione, che deve avvenire necessariamente tramite login con Identità Digitale (es. SPID, CIE, etc.); il suddetto portale dispone di un servizio di assistenza di tipo informatico per la presentazione della domanda.

All'istanza di partecipazione vanno allegati:

- **Allegato A (Modulo domanda di partecipazione)** debitamente compilato e firmato in tutte le parti d'interesse;
- **Curriculum vitae;**
- **Copia fotostatica di un documento di identità** in corso di validità.

Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diverse da quella sopra indicata non saranno prese in considerazione e i candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva.

Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

2. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) nome e cognome;
 - b) sesso;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) nazionalità;
 - e) codice fiscale;
 - f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
 - i) di essere cittadino Italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato);

- j) di godere dei diritti civili e politici;
 - k) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - m) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - n) di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - o) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;
 - p) di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda.
3. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui al precedente comma 2 lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC a protocollo@pec.ababo.it.

L'Istituzione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

- 1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali che devono essere posseduti entro la data di presentazione dell'istanza di partecipazione.
- 2. I titoli di servizio possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato. Non saranno valutati i servizi per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile.
I titoli di servizio valutabili sono quelli maturati dall'a.a. 2018/2019 fino al a.a. 2025/2026.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 6, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
- 4. I titoli di preferenza o precedenza, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la

dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato B del bando.

5. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.

Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. L'esclusione è disposta dal Direttore con provvedimento motivato, anche su segnalazione della Commissione, in qualsiasi fase della procedura ed è comunicata al candidato tramite il recapito digitale dichiarato nella domanda.

Art. 7 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione è composta dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore Artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la Commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, sono individuati, con congrue e ampie motivazioni, i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I componenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, con data e orario che verranno successivamente comunicati con avviso pubblicato sul sito www.ababo.it.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Direttore dell'Istituzione, che si avvarrà del supporto del personale dell'Accademia di Belle Arti. Laddove data e/o orario dovessero subire variazioni, le stesse verranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.
5. Nel principio di pari opportunità, la Commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto

tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.

6. Ai componenti della Commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001.

Non possono, inoltre, far parte della Commissione i componenti delle RSU dell'Istituzione che bandisce il concorso.

7. La Commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e il provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia e sui portali dei concorsi AFAM e InPA.
8. Le dimissioni di un componente devono essere motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione. La sostituzione avviene attingendo all'elenco dei nominativi sorteggiati, nel rispetto della composizione di genere.
9. La Commissione valuta i titoli ed espleta e valuta le due prove d'esame secondo i successivi articoli 8 e 9.
10. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove d'esame.
11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
12. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Bologna prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.

Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove d'esame e consente l'attribuzione di un massimo di 25 punti. Per quanto non definito dal bando, la Commissione predetermina criteri specifici coerenti con i criteri generali di seguito indicati:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo 12 punti)

Periodo e tipologia di servizio	Punteggio massimo
Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (1° novembre 2018) e fino all'anno accademico 2025/2026 maturati entro la scadenza del bando, nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	Fino ad un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati, sino ad un massimo di punti 12

- Per anno accademico si considera l'aver svolto **almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione** di cui all'art. 273, D.L.gs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguente a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università.

- Per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con **contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale** e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte **almeno 125 ore di insegnamento**, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici A.F.A.M. o universitari di livello non inferiore all'EQF 6.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A si articola secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato <u>nello stesso SAD e relativo profilo per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.</u>	
Servizio prestato in giorni	
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80

Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00
Servizio prestato in SAD differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.	
Servizio prestato in giorni	
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici, la somma degli incarichi svolti nello stesso anno non può attribuire più di 2 punti;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo 13 punti)

Tabella B1 - Titoli di studio (massimo punti 4)	Punteggio
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	2 punti per ogni titolo
2) dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o diploma accademico di formazione alla ricerca su tematiche attinenti al settore .	1 punto per ogni titolo
3) Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005 su tematiche attinenti al settore .	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Tabella B2 - Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali (massimo 9 punti)	Punteggio
- Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza internazionale e nazionale, presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni; - Conseguimento di premi e riconoscimenti; esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale; - Pubblicazioni (monografiche e collettanee) edite attinenti al settore; - Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni editate con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali; - Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione; curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione; - Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione; - Progettazione di studi e campagne di comunicazione, con documentazione inerente alle attività svolte; progetti di design del prodotto con documentazione relativa; - Attività realizzate mediante tecniche tradizionali, nuovi media, fotografia, video, modellazione, strumenti digitali e multimediali coerenti con la declaratoria del settore artistico disciplinare oggetto di concorso; - Esperienza professionale non didattica attinente al settore.	Massimo 9 punti. Il candidato può presentare non più di 20 titoli complessivi.

La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” (Tabella B) avverrà da parte della Commissione giudicatrice, in relazione alla pertinenza con la declaratoria di AFAM113, alla qualità e originalità della ricerca, al rilievo delle istituzioni e dei contesti, alla continuità dell’attività, alla rilevanza nazionale e internazionale, all’impatto culturale e scientifico e, per le pubblicazioni, alla qualità dei contenuti, al carattere innovativo o alla diffusione editoriale.

Art. 9 - Prove d’esame

1. Le due prove d’esame consisteranno in:

- a) una prima prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica;
- b) una seconda prova orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare.

La prima prova consiste in una prova didattica a carattere teorico/pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, è volta all’accertamento delle competenze del candidato/o in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova grafica o scritta ha una durata di 120 minuti, in base ad un argomento sorteggiato seduta stante dalla Commissione.

Il punteggio totale della prima prova è di **massimo 40 (quaranta) punti**.

La prova si intende superata con un **punteggio minimo di 24 su 40**. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità e pertanto l’impossibilità di accedere alla seconda prova.

La seconda prova orale è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore Artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche, presentando una lezione, in base ad un argomento elaborato dalla commissione sorteggiato da un candidato.

La durata totale della seconda prova è di massimo 45 minuti, di cui 30 minuti per la lezione e 15 minuti di un colloquio interdisciplinare con risposte a domande.

La prova prevede anche l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L’accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.

Il punteggio massimo attribuibile alla seconda prova è di **35 (trentacinque) punti**. La prova si intende superata con un **punteggio minimo di 21 punti su 35**.

Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

2. Per ciascuna prova d’esame, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando. Al termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando.

L’elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che ha bandito il concorso.

3. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di **complessivi 75 (settantacinque) punti**.
Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale **non inferiore a 45 su 75** dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo, con almeno la sufficienza in ciascuna prova.
4. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Accademia di Belle Arti di Bologna.
5. Con successiva comunicazione del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
6. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del D.P.R. 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione al presente bando di concorso.
Qualora la data di certificazione del proprio stato personale sia successiva alla scadenza del bando è possibile dare comunicazione del proprio stato personale inoltrando la documentazione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.ababo.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
7. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
8. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove, la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati in ordine decrescente di punteggio, applicando, in caso di parità, i titoli previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/1994 e dalle altre disposizioni vigenti, purché dichiarati nella domanda e documentati nei termini. L'individuazione del vincitore avviene successivamente, applicando, nell'ordine stabilito, le riserve previste dall'articolo 12.
La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo **non inferiore a 60 su 100**, dato dalla somma dei punteggi delle prove di cui all'art. 9 e dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali di cui all'art. 8.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Accademia di Belle Arti verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, sul portale del reclutamento InPA e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Accademia www.ababo.it con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere inviata all'indirizzo

protocollo@pec.ababo.it.

5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e, in applicazione delle riserve e dell'ordine di priorità di cui all'art. 12 del bando, individua il vincitore. È altresì approvato l'elenco degli idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione e dei titoli di riserva e preferenza dichiarati.
6. La graduatoria rimane vigente per 2 anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.
7. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. In caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

Art. 11 - Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di docente di prima fascia ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato all'avente titolo sarà comunicato a mezzo PEC. Da tale comunicazione decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia dell'incarico. Il vincitore che rinuncia all'incarico o la mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, decade dal diritto alla stipula del contratto e viene escluso dalla graduatoria.
4. Il contratto è stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente ed è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti di competenza.
5. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato dei siti indicati per la pubblicazione, esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Tali avvisi, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria e interpellati nell'elenco idonei.
6. Qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria.
7. Il docente assunto permane nella sede dell'Accademia di Belle Arti di Bologna per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo le eccezioni previste dalla legge.
8. L'Accademia potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, pieno o definito, o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Riserve di legge

1. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, D.P.R. n. 83/2024). Trattandosi di procedura concorsuale indetta per un solo posto relativo a uno specifico settore artistico-disciplinare del personale docente, non si dà luogo all'assegnazione diretta del posto riservato, al fine di garantire l'accesso per via ordinaria alla singola cattedra, fermo restando l'adempimento della quota d'obbligo complessiva.
2. Ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per la presente procedura concorsuale monoposto la quota di riserva determina una frazione di posto pari a 0,30. Essendo la quota inferiore all'unità, il presente bando non dà luogo all'assegnazione diretta del posto riservato; la frazione residua si cumulerà con le frazioni derivanti dai successivi bandi di concorso indetti da questa Accademia, al fine di garantire il raggiungimento dell'unità per l'applicazione delle riserve di legge.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, la riserva del 15% determina per la presente procedura una frazione di posto pari a 0,15. Trattandosi di quota inferiore all'unità, non si dà luogo a riserva diretta di posto; la frazione maturata si cumulerà con le frazioni derivanti da successive procedure concorsuali indette da questa Istituzione.
4. Trattandosi di procedura concorsuale indetta per un solo posto relativo a uno specifico settore artistico-disciplinare del personale docente, non si dà luogo alla riserva diretta del posto ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di garantire la copertura per via ordinaria della singola cattedra, fermo restando l'adempimento della quota d'obbligo complessiva dell'Istituzione a livello organico generale.

Art. 13 - Ricorsi

Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul Portale inPA.

Art. 14 - Responsabile del procedimento e diritto di accesso

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Bronzi (marco.bronzi@ababo.it) fermo restando l'autonomia e l'insindacabilità dell'operato della Commissione nell'ambito del procedimento.
2. L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR General Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi, procedure d'appalto e selezioni a vario titolo.

Il partecipante alla procedura autorizza (consenso informato) il trattamento dei dati personali da

parte dell'Accademia ai sensi del GDPR, per le finalità connesse all'esecuzione della procedura stessa.

Titolare del trattamento è l'Accademia Belle Arti di Bologna, con sede in Via Belle Arti, 54 – 40126, Bologna (BO), tel.: 051.4226411, C.F.: 80080230370, e-mail protocollo@ababo.it, <http://www.ababo.it>.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è GCS Srl, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@ababo.it.

Art. 16 - Norme finali

1. Gli allegati al presente bando costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna (www.ababo.it) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della Commissione, verbale di insediamento della Commissione e graduatorie.
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna con valore di notifica.

Il Direttore

Prof. Enrico Fornaroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALLEGATO A - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO
AFAM113 FOTOGRAFIA

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara di avere almeno uno dei seguenti requisiti specifici (art. 2, comma 3, del bando):

- ☐ essere docente a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- ☐ essere inserito/a a pieno titolo in una graduatoria nazionale;
- ☐ di aver superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e di aver maturato **almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici**, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2018 (anno accademico 2018/2019) all'anno accademico 2025/2026.

TITOLI DI SERVIZIO - Tabella A del bando (punteggio massimo 12 punti)

Il candidato dichiara di aver maturato presso le istituzioni di cui all'art. 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i seguenti servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (1° novembre 2018) e fino all'anno accademico 2025/2026 incluso, nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, **prestati a seguito di procedura selettiva per titoli o per esami e titoli nello stesso SAD e relativo profilo per il quale è bandita la procedura selettiva o in SAD diversa da quello per il quale è bandita la procedura selettiva:**

1. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____
 - i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato
 - ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna

Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____

2. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____
i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato
ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna
Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____
3. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____
i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato
ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna
Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____
4. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____
i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato
ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna
Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____
5. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____
i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato
ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna
Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____
6. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____
i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato
ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna
Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____
7. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____
i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato
ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna
Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____
8. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____
i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato
ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna
Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____

9. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____

i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato

ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna

Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____

10. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____

i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato

ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna

Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____

11. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____

i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato

ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna

Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____

12. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____

i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato

ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna

Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____

13. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____

i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato

ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna

Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____

14. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____

i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato

ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna

Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____

15. a.a. _____ / _____ Sede _____ SAD _____

i. dal _____ al _____ per contratti a tempo determinato

ii. per un totale di n° _____ ore di docenza esterna

Procedura selettiva ☐ SI ☐ NO Prot. della graduatoria definitiva _____ Data _____

ELENCO Tabella B2 - Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali (massimo 9 punti). Max 20 titoli

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

Firma

ALLEGATO B - Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5, DPR 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - q) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi e i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - t) coloro che sono nella condizione prevista dal Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, art. 73, comma 14.
3. A parità di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5, DPR 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
 - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce inoltre titolo di preferenza a parità di merito e di titoli l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.